

REGOLAMENTO (CE) N. 2329/2002 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1582/2002 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati conclusi i negoziati per l'adozione di accordi commerciali tra la Comunità europea e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni. Questa soppressione riguarda segnatamente l'avena.
- (2) In vista dell'adozione di tali accordi e nell'intento di chiarire a tutti gli operatori del settore cerealicolo le condizioni di esportazione all'inizio del 2003, tenuto conto in particolare della durata dei titoli di esportazione, è opportuno abolire le restituzioni per l'avena a partire dal 1º gennaio 2003.
- (3) Occorre pertanto modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1582/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 400 000 t di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia.»
- 2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La gara ha per oggetto i quantitativi di avena di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia.»
- 3) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«Gara per la restituzione all'esportazione di avena proveniente dalla Finlandia e dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 239 del 6.9.2002, pag. 3.